

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4762

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOGLIA, FALLICA, GRIMALDI, IAPICCA,
STAGNO D'ALCONTRES, TERRANOVA, VENTUCCI**

Istituzione di una procedura di esdebitazione
civile mediante accordo con i creditori

Presentata il 9 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Costituisce un dato condiviso da tutti gli analisti economici la constatazione che l'estendersi della crisi finanziaria — originata dal crollo delle borse nell'autunno del 2008 — alla cosiddetta « economia reale » abbia determinato un sempre maggiore ricorso, da parte dei cittadini, al « credito al consumo ». Del pari è innegabile che a un volume crescente del finanziamento a consumo corrisponda un rischio sempre più elevato di sovraindebitamento dei consumatori.

Si tratta di un fenomeno i cui « costi sociali » non possono essere più ignorati, in una prospettiva non solo solidaristica, cui pure sarebbe doveroso prestare rilievo alla luce di quanto stabilito dal secondo

comma dell'articolo 3 della Costituzione (giacché la diffusione dell'insolvenza civile è anche un riflesso della crisi che scuote il *welfare State* e che investe le tradizionali reti di protezione sociale delle quali i cittadini hanno finora goduto), ma anche di tutela della società nel suo complesso.

Invero, la diffusione dell'insolvenza civile, e dunque la sempre più frequente incapacità per i debitori comuni (quelli, cioè, non esercenti attività imprenditoriale) di superare, sulla base unicamente delle proprie forze, situazioni ormai non più occasionali di impossibilità di adempiere le proprie obbligazioni, genera — con tutta evidenza — nuovi costi per la collettività. Ci si riferisce, per un verso, al rischio di un'ulteriore proliferazione del

contenzioso giudiziario per il recupero dei crediti rimasti insoddisfatti, in una situazione in cui, oltretutto, la tempistica relativa ai processi civili — oltre a non apparire in linea con il precetto costituzionale (articolo 111) che imporrebbe la loro definizione entro termini di « durata ragionevole » — si pone essa stessa come una concausa del ristagno delle attività produttive e dunque, in definitiva, della stessa crisi economico-finanziaria in atto. Per altro verso, poi, non sembra potersi dubitare del fatto che il sovraindebitamento di fasce crescenti della popolazione sia un fenomeno addirittura criminogeno, favorendo, fatalmente, il ricorso a forme di finanziamento illegale e, segnatamente, il ricorso al prestito di denaro a tassi di interesse di natura usuraria.

In questa condizione urge un intervento del legislatore che, sull'esempio di quanto stabilito in ordinamenti giuridici affini al nostro (è il caso, in particolare, di quello spagnolo, nel quale è presente una normativa unitaria — la *ley organica* 9 luglio 2003, n. 22 — sull'insolvenza civile, egualmente applicabile ad ogni soggetto, si tratti indifferentemente di persone giuridiche o fisiche), dia vita a una procedura di esdebitazione civile che ricalchi quella contemplata, per il solo imprenditore dichiarato fallito, dagli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (« Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa »).

Una simile scelta appare, per certi versi, addirittura necessitata, giacché rispondente all'esigenza di eliminare quella che a più di un osservatore è apparsa un'evidente disparità di trattamento. A

porre rimedio ad essa non potrebbe, del resto, provvedere neppure la Corte costituzionale, in primo luogo perché sembra difettare un'idonea sede processuale in cui possa prospettarsi il problema del trattamento deteriore riservato ai debitori « comuni » (lo conferma, emblematicamente, la decisione da assunta dal Giudice delle leggi con l'ordinanza n. 411 del 30 novembre 2007). D'altra parte, anche a volere prescindere da tale rilievo, non si può fare a meno di osservare come il carattere derogatorio dell'istituto dell'esdebitazione rispetto al principio di cui all'articolo 2740 del codice civile della cosiddetta « garanzia patrimoniale generica » (in forza del quale il debitore risponde della sua obbligazione con tutti i suoi beni non solo presenti, ma anche futuri), unitamente alla possibilità di ipotizzare, almeno in astratto, più di una soluzione per ripristinare la parità di trattamento tra debitori « imprenditori » e debitori « comuni », ben difficilmente potrà consentire, in futuro, alla Corte costituzionale di provvedere direttamente nel senso indicato.

Resta inteso, infine, che a tutela dei diritti dei creditori — giacché il ricorso all'esdebitazione consente al soggetto obbligato di liberarsi dal vincolo gravante sul suo patrimonio con modalità che non sono integralmente soddisfattive delle pretese spettanti agli aventi diritto all'adempimento — anche la procedura dell'esdebitazione « civile » dovrà osservare quelle garanzie di partecipazione, in contraddittorio, di tutti i soggetti interessati che, con riferimento alla previsione dell'articolo 143 del regio decreto n. 267 del 1942, derivano dalla sentenza « additiva » della Corte costituzionale n. 181 del 30 maggio 2008.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 142, 143 e 144 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il debitore in stato di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte, può proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori.

2. La proposta di accordo, che prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri, è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore.

3. Il tribunale, in composizione monocratica, fissa immediatamente con decreto l'udienza per valutare, anche a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, la fattibilità del piano, disponendo la comunicazione ai creditori presso la loro residenza o sede legale. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o di atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

4. Il giudice, qualora la proposta di accordo sia approvata da un numero di creditori che rappresenta almeno due terzi dei crediti oggetto della procedura di esdebitazione, verificati il raggiungimento dell'accordo e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento anche dei creditori estranei, omologa lo stesso dichiarando estinte le obbligazioni.

5. Su tutte le eventuali contestazioni il giudice decide in camera di consiglio ap-

plicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

6. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di essere ammesso alla procedura di cui al presente articolo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, ovvero produce documentazione contraffatta o alterata, o, infine, sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

b) nel corso della procedura, intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo ovvero effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

c) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria.

